

Con sentenza emessa in data 25/07/2017
condannava il sig. Giorgio Nani La Terra
medesimo con ogni conseguenza

Federazione Italiana Dama

CORTE D'APPELLO FEDERALE

La Corte di Appello Federale, riunita in camera di consiglio e composta dai
Sig.ri:

Avv. Daniela Pignata, Presidente relatore
Avv. Maria Giovanna Meduri, Consigliere
Avv. Giuseppe Tarsia, Consigliere

Alla pubblica udienza del 30 settembre 2017 previa lettura del dispositivo ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa relativa al procedimento disciplinare n. 1273/2017, promossa con
ricorso in appello depositato in data 04/08/2017 da

Giorgio Nani La Terra

Appellante -

CONTRO

F.I.D Federazione Italiana Dama

AVVERSO

la sentenza emessa in data in 25/07/2017 con la quale il Tribunale Federale
condannava il sig. Giorgio Nani' La Terra e disponeva la radiazione del
medesimo, con ogni consequenziale effetto poiché ritenuto responsabile delle
condotte a lui contestate: 1 - Violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al
Regolamento di giustizia e disciplina, avendo acceduto ed utilizzato
abusivamente l'account associato al Canale Youtube FID così come contestato
con l'atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale in data 30 dicembre
2016 (Prot. n. 1899/2016);

2 - Violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di giustizia e
disciplina, avendo pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della
Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati così come contestato con l'atto di
deferimento del Procuratore Federale del 10 aprile 2017 (prot. n.866/2017).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data in 25/07/2017, il Tribunale Federale condannava il sig. Giorgio Nanì La Terra e disponeva la radiazione del medesimo con ogni consequenziale effetto in quanto ritenuto responsabile delle violazioni a lui contestate.

In data 04/08/2017 il sig. Nanì La Terra proponeva appello avverso detta sentenza, notificando alla Corte di Appello Federale FID ed al Presidente del Collegio ricorso/reclamo da lui sottoscritto personalmente nel quale, sollevando diverse eccezioni, ne contestava le motivazioni.

All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 30/09/2017 nessuno era presente per l'appellante, mentre risultava presente il Procuratore Generale (dr. Giovanni Maria Farina).

Conclusa la discussione la Corte dava lettura del dispositivo riservando il deposito delle motivazioni nel termine di 10 gg.

DIRITTO

Il ricorso/reclamo proposto in appello non può trovare accoglimento in quanto risulta *ab origine* carente di un indispensabile requisito necessario all'instaurazione rituale del giudizio dinanzi a Codesto Organo Federale.

L'art. 30 comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina dispone: *...le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore*, l'art. 4, comma 6, del regolamento citato, statuisce *....gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, orbene dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, ed in particolare dall'implicito richiamo all'art. 82 c.p.c. (a mente del quale le parti non possano stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore)*, si evince che il ricorso dinanzi ad un qualsivoglia organo della Giustizia Federale necessita della c.d. "difesa tecnica" a pena di inammissibilità.

Nel caso *de quo*, invece, il sig. Giorgio Nanì La Terra ha proposto (come peraltro già accaduto nel procedimento dinanzi al Tribunale Federale) l'appello personalmente, senza l'ausilio di un procuratore legalmente esercente, con l'effetto che l'assenza della difesa tecnica rende di fatto "inesistente" ab origine l'intero ricorso.

Le ragioni della necessità della indispensabile difesa esercitata dal procuratore vengono comunemente individuate nel tecnicismo del processo e nell'animosità delle parti che rendono opportuna la presenza di un "mediatore" fornito di particolari conoscenze tecniche. La mancanza originaria della sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore munito di regolare procura alle liti è insuscettibile anche di una successiva ratifica, trattandosi di un requisito senza il quale l'atto introduttivo del giudizio (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore) risultando pacifico che l'eventuale costituzione personale in giudizio della parte, senza l'assistenza di un procuratore, va considerata tamquam non esset e, pertanto, il ricorso così come proposto è chiaramente inammissibile con ogni conseguente effetto anche sull'impugnata sentenza del Tribunale di primo grado.

Tale declaratoria di inammissibilità per come pronunciata ha, indiscutibilmente, rilievo assorbente nel merito del ricorso rispetto ad ogni altra eccezione, deduzione e domanda sollevata dalla parte nel ricorso/reclamo, da ritenersi per quanto sopra detto irricevibile.

La preliminare dichiarazione di inammissibilità pur precludendo l'esame delle numerose domande ed argomentazioni introdotte dal ricorrente, non può esimere questa Corte dal dover rilevare una sostanziale *incompetenza* della stessa a pronunciarsi sui singoli fatti esposti, sia pure in maniera confusa, dal sig. Giorgio Nanì La Terra di specifica competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Lo svolgimento dell'intero procedimento ha visto l'odierno ricorrente esporre la propria difesa in maniera del tutto irrituale andando a contaminare il *petitum* della causa originariamente derivante dai due atti di deferimento i cui capi di imputazione erano ben individuati e delimitati. Invece, proprio l'assenza di un "difensore" che articolasse tecnicamente le memorie difensive ha fatto sì che si andasse ben oltre la competenza e la materia strettamente funzionale al procedimento disciplinare, esponendo fatti e circostanze che, a parere del ricorrente, sembravano strettamente connessi alla fattispecie che aveva portato al deferimento, ma che, di fatto, non potevano né ricondursi all'alveo del

procedimento disciplinare, né potevano essere oggetto di un giudicato da parte degli Organi di Giustizia Federale la cui competenze è, invece, inderogabilmente riservata per materia alla Giustizia Ordinaria.

Peraltro, la preliminare declaratoria di inammissibilità preclude a Codesta Corte anche di poter esaminare la *domanda* formulata dal procuratore federale nel corso dell'udienza in merito al mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 41 comma 1, nonché le conclusioni dallo stesso rassegnate con la conseguente applicazione dell'art.41 comma 4.


Entrare nel merito della *questione* richiederebbe un'articolata e complessa discussione sulle modalità e sulle tempistiche con cui si è svolto il procedimento dinanzi al Tribunale Federale, sull'esistenza di due distinti atti di deferimento avviati in tempi diversi, valutazioni precluse oggi dalla oggettiva inammissibilità del gravame così come proposto dall'appellante.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso proposto dal sig. Giorgio Nani La Terra avverso la decisione del Tribunale federale depositata in data 25/07/2017 avendo proposto il reclamo senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'espressa statuizione di cui all'art. 30, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Roma, li 10/10/2017

Il Presidente



I Consiglieri

